

(Allegato 8)

REGOLAMENTO WELFARE TERZIARIO E TURISMO
(in attuazione dell'accordo del 22.09.2015)

ART. 1- Aspetti generali

Il presente regolamento disciplina le specifiche modalità di attuazione degli interventi di Welfare Terziario e Turismo istituito ai sensi dell'accordo del 22.09.2015. Gli interventi di E.B.T. - E.R. riguardano la salute, la famiglia e la cultura.

ART. 2 - Requisiti soggettivi per i lavoratori

Per beneficiare degli interventi previsti dal presente Regolamento in tema di Welfare, i lavoratori devono avere un'anzianità di non inferiore a 3 mesi. Sono esclusi dagli interventi i dipendenti percettori di trattamenti di pensione diretta, di anzianità o di vecchiaia da parte di gestioni pensionistiche obbligatorie. Gli interventi previsti dal presente Regolamento si applicano anche agli apprendisti e ai contratti a tempo determinato con le modalità successivamente indicate se le prestazioni sono compatibili con la durata e la natura del contratto.

ART. 3 – Modalità operative generali

Per beneficiare degli interventi previsti nel presente Regolamento occorre presentare specifica domanda che sarà redatta su apposita modulistica distinta per tipologia di intervento.

Le domande verranno analizzate, entro 60 giorni dal ricevimento, da apposita Commissione Paritetica Bilaterale già istituita presso E.B.T. - E.R. la quale:

- verificherà la regolarità contributiva del lavoratore richiedente e dell'azienda di cui è dipendente;
- accoglierà le domande, fino ad esaurimento dei fondi disponibili, in base all'ordine cronologico di presentazione delle stesse e segnalerà ad E.B.T. - E.R. la necessità di valutare l'integrazione dei fondi disponibili.
- valuterà la necessità di richiedere al lavoratore beneficiario della documentazione integrativa, qualora necessaria, da presentarsi entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta, pena la decadenza della domanda;
- verificherà, a campione, la veridicità delle dichiarazioni fornite e/o della documentazione presentata chiedendo, qualora lo ritenga opportuno, anche l'esibizione della documentazione in originale. In caso di accertata discordanza tra quanto dichiarato e quanto accertato, il lavoratore richiedente sarà escluso definitivamente da tutte le prestazioni dell'Ente.

ART. 4 – Fruizione periodi di aspettativa non retribuita

Il lavoratore interessato presenterà domanda ad E.B.T. - E.R. mediante apposito modulo entro i 60 giorni successivi al termine del periodo richiesto.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- copia della domanda di aspettativa non retribuita presentata al datore di lavoro;
- copia della lettera di accettazione dell'aspettativa da parte dell'azienda;
- copia dei certificati medici riferiti al periodo non retribuito;
- copia delle buste paga relative al periodo di aspettativa non retribuita.

L'importo spettante verrà erogato direttamente all'azienda che provvederà, a sua volta, a corrisponderlo al lavoratore nella prima busta paga utile o direttamente al



lavoratore nel caso in cui sia cessato il rapporto di lavoro. Pertanto, la comunicazione di accoglimento della domanda verrà inoltrata anche al datore di lavoro.

ART. 5 – Fruizione periodi di congedo parentale non indennizzato dall'INPS

Il lavoratore interessato presenterà domanda ad E.B.T. - E.R. mediante apposito modulo, entro i 60 giorni successivi al termine del periodo richiesto.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- copia della domanda di congedo parentale inoltrata all'Inps;
- copia delle buste paga relative al periodo di congedo.

L'importo spettante verrà erogato direttamente all'azienda che provvederà, a sua volta, a corrisponderlo al lavoratore nella prima busta paga utile. Pertanto, la comunicazione di accoglimento della domanda verrà inoltrata anche al datore di lavoro.

ART. 6 – Fruizione di permessi per malattia del bambino

Il lavoratore interessato presenterà a E.B.T. - E.R. un'unica domanda per tutte le giornate di permesso fruito nell'anno, mediante apposito modulo, entro 60 giorni dalla fruizione dell'ultimo giorno di permesso e, in ogni caso, non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- copia dei certificati medici indicanti la prognosi della malattia del bambino e la necessità di assistenza del genitore;
- copia delle buste paga relative al periodo di fruizione delle giornate di permesso per malattia del bambino.

L'importo spettante verrà erogato direttamente all'azienda che provvederà, a sua volta, a corrisponderlo al lavoratore nella prima busta paga utile. Pertanto, la comunicazione di accoglimento della domanda verrà inoltrata anche al datore di lavoro.

ART. 7 – Iscrizione dei figli presso centri estivi, campi solari o strutture analoghe nei periodi di sospensione scolastica

Il lavoratore interessato presenterà domanda ad E.B.T. - E.R. mediante apposita modulistica entro il 15 novembre dell'anno di riferimento. Solo per i campi effettuati nel periodo di sospensione scolastica per festività natalizie, il lavoratore potrà presentare domanda entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

E' possibile presentare la domanda di contributo per i figli di età compresa tra i 4 e i 14 anni; ovvero, sono ammessi i figli che compiono 4 anni nel corso dell'anno di richiesta, mentre sono esclusi i figli che compiono 15 anni nel corso dell'anno di richiesta, anche se al momento della fruizione del campo estivo non li hanno ancora compiuti.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- copia dell'ultima busta paga;
- copia delle ricevute di pagamento del servizio fruito (timbrate della struttura/società/parrocchia); in caso di pagamento mediante bonifico bancario, è possibile presentare, copia della contabile del pagamento la cui causale deve necessariamente riportare: "acconto e/o saldo campo estivo di _____ (Cognome e Nome del bambino) per il periodo dal ___ al ___".

- certificato di effettiva frequenza rilasciato dalla struttura al termine del periodo (anche mediante autocertificazione).

E.B.T. - E.R. provvederà a rimborsare direttamente al lavoratore le spese sostenute nei limiti previsti dall'Accordo del 22.09.2015 e dal presente Regolamento.

ART. 8 - Assistenza a familiari mediante rapporto di lavoro domestico

Il lavoratore interessato presenterà domanda ad E.B.T. - E.R. mediante apposita modulistica entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- copia del contratto di lavoro domestico;
- copia della denuncia di lavoro domestico effettuata all'INPS;
- copia dello stato di famiglia del familiare assistito;
- copia del certificato di invalidità del familiare assistito attestante la non autosufficienza;
- copia della dichiarazione ISEE del familiare assistito (se non è convivente con il richiedente);
- copia della dichiarazione ISEE del lavoratore richiedente;
- copia dei bollettini di pagamento dei contributi di lavoro domestico;
- copia dell'ultima busta paga del lavoratore richiedente.

Su richiesta, il contributo potrà essere liquidato anche in due rate semestrali a fronte della presentazione della documentazione di cui sopra in occasione dell'istanza relativa al primo semestre, entro il 30 settembre dell'anno di riferimento.

E.B.T. - E.R. provvederà a rimborsare direttamente al lavoratore le spese sostenute nei limiti previsti dall'Accordo del 22.09.2015 e dal presente Regolamento.

ART. 9 - inserimento nido e/o scuola materna

Il lavoratore interessato presenterà domanda, anche tramite CST-E.B.T.-E.R., mediante apposita modulistica entro 60 giorni dalla conclusione dell'inserimento.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- copia della busta paga dalla quale risulti la fruizione dei permessi non retribuiti;
- dichiarazione dell'istituto scolastico attestante l'inserimento.

ART. 10 - Contributo per spese sanitarie per i figli disabili

Il lavoratore interessato presenterà domanda, anche tramite CST-E.B.T.-E.R., mediante apposita modulistica entro 60 giorni dall'avvenuto pagamento.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- copia stato di famiglia o dichiarazione in autocertificazione;
- dichiarazione in autocertificazione che attesti che l'invalido è fiscalmente a carico del richiedente;
- copia documentazione attestante il riconoscimento di invalidità superiore al 45%;
- copia della documentazione fiscale attestante l'avvenuto pagamento

ART. 11 - Contributi alla cultura

Per ottenere il contributo di cui al punto 3.1 dell'Accordo del 22.09.2015 (contributo per libri di testo scolastici), il lavoratore deve fare richiesta ad E.B.T. - E.R. mediante apposita modulistica entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- copia dell'ultima busta paga;
- copia dell'elenco dei libri richiesti dalla scuola;
- copia delle ricevute di pagamento dei libri di testo (riportanti la descrizione "libri di testo" o "libri Scolastici" e non semplicemente "libri");
- copia della ricevuta di pagamento della tassa di iscrizione (quando prevista).

Per ottenere il contributo di cui al punto 3.2 dell'Accordo del 22.09.2015 (contributo per tasse universitarie per lavoratori studenti), il lavoratore deve fare richiesta ad E.B.T. - E.R. mediante apposita modulistica da presentarsi entro il 30 giugno.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- copia dell'ultima busta paga;
- copia delle ricevute di pagamento delle tasse universitarie riferite all'intero anno accademico (in caso di pagamento a rate è necessario presentare copia delle ricevute di pagamento di tutte le rate anche se l'importo di ciascuna è superiore al contributo)

E.B.T. - E.R. provvederà a rimborsare direttamente al lavoratore le spese sostenute nei limiti previsti dall'Accordo del 22.09.2015 e dal presente Regolamento.

Gli importi complessivamente spettanti vengono aumentati forfettariamente del 30% tenuto conto dell'assoggettamento delle somme rimborsate a ritenute fiscali, il cui versamento verrà assolto dall'Ente tramite produzione di busta paga e CUD.

ART. 12 - Norma generale

La documentazione relativa a tutte le prestazioni del presente Regolamento potrà essere trasmessa mediante raccomandata A/R, posta elettronica certificata, fax.

A collection of approximately ten handwritten signatures in blue ink, scattered across the lower half of the page. The signatures vary in style, with some being very stylized and others more legible. They appear to be official signatures of various individuals.